



IPOST-0530421-26/02/2009

Area Previdenza e Servizi all'Utenza  
Ufficio Studio Normativa

Ai Responsabili degli Uffici  
dell'Area Previdenza e Servizi all'Utenza  
Sede

Al Dirigente del Servizio  
Gestione Previdenziale  
Dott. Tullio Pirone  
Sede

**NOTA OPERATIVA N. 5**

**Oggetto: Addizionale comunale e regionale all'I.R.P.E.F.**

**A) Saldo addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.**

A favore dei Comuni che hanno deliberato ai sensi del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, a norma dell'articolo 48, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, si è provveduto al calcolo del saldo, per l'anno precedente, dell'imposta nella misura stabilita dai Comuni stessi e ad effettuare la relativa trattenuta in 10 rate a decorrere dal mese di febbraio 2009.

**B) Acconto dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.**

L'acconto dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. per l'anno 2009 sarà trattenuto in nove rate mensili a decorrere dal mese di marzo 2009.

Inoltre, per chi abbia situazioni personali non conosciute dal sostituto, rimane sempre la possibilità di ottemperare tramite dichiarazione dei redditi (modello 730 e/o UNICO Persone fisiche) al fine di ottenere l'applicazione delle aliquote più favorevoli.

**C) Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.**


Nel prospetto allegato alla presente sono riportate le misure delle aliquote relative all'addizionale regionale all'I.R.P.E.F. da applicare sui redditi prodotti nell'anno 2008.

L'addizionale sarà trattenuta in nove rate mensili uguali a partire dal mese di marzo 2009.

Nel caso in cui l'importo annuo dell'addizionale risulti inferiore ad Euro 10,00, il recupero sarà effettuato in un'unica soluzione.

Si ricorda che l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi (Modello 730 e/o Modello Unico) sussiste per il contribuente anche nell'ipotesi in cui le addizionali regionali all'I.R.P.E.F., ancorchè dovute, non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore (o superiore) a quella dovuta da parte del sostituto d'imposta.

IL DIRETTORE GENERALE  
Capo Area *ad interim*  
Previdenza e Servizi all'Utenza  
(Dott.ssa Simonetta Quaglia)



**Addizionale regionale all' I.R.P.E.F.**

**ANNO 2008**

<b>Regione</b>	<b>Scaglioni di reddito</b>		<b>Aliquota aggiuntiva</b>	<b>Aliquota totale</b>	<b>Correttivo da detrarre</b>	<b>Riferimenti normativi</b>
Abruzzo	qualsiasi			1,40%		Legge Regionale 12.12.06, n.44 (G.U. n. 297 del 22.12.06)
Basilicata	qualsiasi			0,90%		
Bolzano	qualsiasi			0,90%		
Calabria	qualsiasi			1,40%		Legge Regionale n. 30 del 07.08.02 (B.U. del 10.08.02, n.14 suppl. str. n.7)
Emilia Romagna		fino a euro 15.000,00		1,10%	Si applica l'intera %	Legge Regionale 20.12.06 n. 19 (B.U. n. 185 del 20.12.06)
	oltre euro 15.000,00	fino a euro 20.000,00		1,20%		
	oltre euro 20.000,00	fino a euro 25.000,00		1,30%		
	oltre euro 25.000,00			1,40%		
Campania	qualsiasi			1,40%		Regione con squilibrio economico-finanziario della spesa sanitaria nel corso del 2006. Art.1, comma 174, L. 30.12.04, n. 311, modificato dall'art.1, comma 277, L. 23.12.2005, n. 266
Friuli Venezia Giulia	qualsiasi			0,90%		
Lazio	qualsiasi			1,40%		Deliberazione Giunta Regionale n. 748 del 27.10.06 (G.U. n. 265 del 14.11.06)
Liguria		fino a euro 25.000,00		0,90%	Si applica l'intera aliquota %	Legge Regionale 28.04.08,n.9 (pubblicata sul B.U.R. del 28.04.08), come modificata dalla Legge Regionale n. 42 del 24.11.08 (pubblicata su B.U.R. n. 17 del 26.11.08)
	oltre euro 25.001,00	fino a euro 25.126,77	(1,40% *imponibile)-(0,986*(25.126,77-imponibile))			
	oltre euro 25.126,77			1,40%		
<p>Ai sensi dell'art. 4 Legge Regionale 28.04.08 n. 9, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 01.01.08, per i soggetti aventi fiscalmente a carico almeno 4 figli, l'addizionale regionale I.r.e. si applica nella misura minima (0,9%) su tutto il reddito imponibile.</p>						

Lombardia		fino a euro 15.493,71		0,9%		Legge Regionale 28.12.07, n. 35 (B.U.R. 29.12.07 n.52 Supplemento straordinario n. 2)
	oltre euro 15.493,71	fino a euro 30.987,41	0,40%	1,30%	15,49371	
	oltre euro 30.987,41		0,10%	1,40%	46,48113	
Marche		fino a euro 15.500,00		0,90%		Legge Regionale 11.10.05, n. 24 (B.U.R. 14.10.05, n. 89)
	oltre euro 15.500,00	fino euro 31.000,00	0,30%	1,20%	46,50	
	oltre euro 31.000,00		0,20%	1,40%	108,50	
Molise		qualsiasi		1,40%		Legge Regionale 28.12.06, n.42, (G.U. n. 302 del 30.12.06)
Piemonte		fino a euro 15.000,00		0,90%	si applica l'intera aliquota %	Legge Regionale n. 29 del 28.12.07 (B.U.31.12.07, n.52) Legge Regionale 23.05.08, n.12 (B.U.R. 23.05.08 n.21-supplemento straordinario n. 2 )
	oltre euro 15.000,00		0,50%	1,40%		
Puglia		fino a euro 28.000,00		0,90%	si applica l'intera aliquota %	Deliberazione n. 2204 del 18.12.07 ( G.U. n. 298 del 24.12.07)
	oltre euro 28.000,00		0,50%	1,40%		
Sardegna		qualsiasi		0,90%		Regione con squilibrio economico-finanziario della spesa sanitaria nel corso del 2006. Art.1, comma 174, L. 30.12.04, n.311, modificato dall'art.1, comma 277, L. 23.12.05, n. 266
Sicilia		qualsiasi		1,40%		
Toscana		qualsiasi		0,90%		
Trento		qualsiasi		0,90%		
Umbria		fino a euro 15.000,00		0,90%	si applica l'intera aliquota %	Deliberazione della Giunta Regionale 18.12.01, n.1631-Gazzetta Regionale n.64 del 31.12.01-Gazzetta Ufficiale N. 300 del 28.12.01 (pubblicata ai sensi art. 3-bis, Legge n. 405 del 16.11.01)
	oltre euro 15.000,00		0,20%	1,10%		
Valle D'aosta		qualsiasi		0,90%		
Veneto		fino a euro 29.500,00		0,90%		Legge Regionale 21.12.06, n. 27 ( B.U.R. n. 26.12.06-G.U. n. 301 del 29.12.06)
		fino a euro 50.000,00	con 3 figli a carico	0,90%		
		fino a euro 50.000,00+[10.000,00*(num figli-3)]	con più di tre figli a carico	0,90%		

	Per i soggetti aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale all'I.R.P.E.F., non superiore a euro 50.000,00 aventi fiscalmente a carico, ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del D.P.R. 22.12.86, n. 917, tre figli. Qualora i figli siano a carico di più soggetti, l'aliquota dello 0,9% si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili, ai fini dell'addizionale regionale I.R.P.E.F., non sia superiore a euro 50.000,00. La soglia del reddito imponibile di cui al presente comma è innalzata di euro 10.000,00 per ogni figlio a carico oltre il terzo.				
	fino a euro 45.000,00	con soggetti disabili	0,90%		
	Per i disabili aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale all'I.R.P.E.F., non superiore a euro 45.000,00 e per i soggetti con a carico fiscalmente, ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. 22.12.86, n. 917, un disabile e aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale all'I.R.P.E.F., non superiore a euro 45.000,00. Qualora il disabile sia a carico di più soggetti, l'aliquota dello 0,9% si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili, ai fini dell'addizionale regionale all'I.R.P.E.F., non sia superiore a euro 45.000,00. Ai fini della presente legge, per disabile si intende il soggetto in situazione di handicap ai sensi dell'articolo 3 della Legge 05.02.92, n.104.				
	oltre euro 29.501,00	fino a euro 29.650,00		vedi formula	
	<b>Formula di calcolo dell'aliquota di addizionale per redditi compresi tra 29.501,00 e 29.650,00.</b>  $\text{Aliquota \%} = [1 - (29.235,00 / \text{imponibile})] * 100$ L'aliquota così determinata è arrotondata alla quarta cifra decimale; l'ultima cifra decimale è arrotondata per eccesso o per difetto a seconda che la cifra decimale immediatamente successiva sia non inferiore o inferiore a cinque.				
	oltre euro 29.650,00			1,40%	si applica l'intera %